

Decreto n. 409 del 23/06/2025

OGGETTO: Stipula del rapporto convenzionale con il “Poliambulatorio Zanotti Angelo” per l'erogazione di prestazioni medico-specialistiche in regime di consulenza.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff:

Dr Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo:

Avv Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott Luca Maffei

L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PRESO ATTO che:

- con nota registrata al prot.ASST il 20.5.2025 al n.13953/25 il "Poliambulatorio Zanotti Angelo", Struttura sanitaria privata autorizzata non accreditata con sede in Parre (BG), Via Alla Chiesa n.3, nella figura del Legale rappresentante, formalizzava la propria richiesta in ordine alla disponibilità di questa Azienda alla stipula di nuovo rapporto convenzionale, al fine di poter offrire ai propri clienti le prestazioni medico specialistiche da erogarsi da parte di personale dipendente di quest'ASST;

- allo stato detta istanza è relativa alle prestazioni della sola branca specialistica di Radiologia;

- nella medesima nota il Legale Rappresentante della Struttura attesta la natura del proprio assetto organizzativo e funzionale, autonomo e autorizzato, non accreditato;

EVIDENZIATO che:

- l'assetto societario della struttura sanitaria è stato documentato attraverso la trasmissione di un'aggiornata visura camerale, da cui risulta, in particolare, l'oggetto la compagine della richiedente;

- è stato verificato, in capo al legale rappresentante e al direttore Sanitario, l'assenza di condanne passate in giudicato e, per quanto conoscibile attraverso interrogazioni presso la Procura della Repubblica c/o Tribunale di residenza, di procedimenti penali ostativi alla conclusione di specifico accordo;

- l'iscrizione del Direttore Sanitario individuato nell'albo dei medici è stata accertata attraverso la consultazione della relativa banca dati nazionale;

- la natura di soggetto privato autorizzato e non accreditato ex D.Lgs n.502/1992, oltre a formare oggetto di autodichiarazione, è stata verificata tramite interrogazione del relativo elenco regionale;

- la regolarità contributiva risulta dal rilascio del relativo DURC;

- non paiono sussistere condizioni o circostanze, di fatto o di diritto, in capo alla stessa, al suo Legale Rappresentante, ai suoi procuratori o delegati che, sulla base della vigente normativa, possano comportare a qualsiasi titolo l'impossibilità d'instaurare valido rapporto convenzionale con quest'Azienda (analoga dichiarazione sarà in ogni caso reiterata al momento della stipula della convenzione);

RILEVATO che i Direttori/Responsabili interessati hanno provveduto a raccogliere le disponibilità dei singoli medici/dirigenti sanitari non medici allo svolgimento dell'attività di consulenza ed hanno, altresì, proposto la remunerazione da riconoscersi all'ASST per l'attività consulenziale svolta, ritenuta congrua in relazione alla natura della prestazione, anche in considerazione del fatto che le tariffe al pubblico della Struttura non potranno essere concorrenziali con quelle praticate dall'ASST, sia in regime istituzionale sia libero professionale intramurario;

DATO ATTO che, in relazione a suddetta richiesta, i Direttori/Responsabili/Dirigenti interessati:

- hanno valutato l'attività prestata dai Dirigenti dell'equipe nel corso degli anni precedenti, con particolare riferimento all'annualità 2024, come risultante dai dati raccolti con riguardo all'attività libero professionale intramuraria (come da nota registrata al prot.ASST al prot. 14298/25) e all'attività prestata sotto altre forme, in particolar modo quella con Strutture



esterne convenzionate (come da nota registrata al prot.ASST al 14300/25) ed alle attività programmate per l'anno 2025, come anche definito in sede di budget o in esito a specifici indirizzi della Direzione;

- hanno altresì valutato l'attività libero professionale richiesta, i cui volumi non superano (anche valutata congiuntamente a tutte le altre forme libero professionali) quelli relativi all'attività istituzionale e non interferisce con l'attività istituzionale della UO, come prescritto dall'art.15 quinquies, co.3, D.Lgs n.502/1992;

- hanno tenuto in specifica considerazione, per la branca di Ostetricia e Ginecologia, il particolare rilievo che assume la possibilità di scelta del professionista da parte del paziente (facoltà esercitabile esclusivamente in regime libero professionale), evidenziando il sostanziale rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale;

TENUTO CONTO che i suddetti i Direttori/Responsabili/Dirigenti:

- hanno dichiarato che la stipula della convenzione in oggetto soddisfa i profili di:

- mantenimento del livello di competitività delle Unità Operative coinvolte;

- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda, che mantengono carattere prioritario e preponderante;

- svolgimento dell'attività fuori dal normale orario di lavoro, stante la natura accessoria delle prestazioni consulenziali erogate rispetto all'impegno orario istituzionale;

- hanno attestato come lo svolgimento delle prestazioni oggetto della richiesta convenzione, già erogate dalla Divisione/Servizio in regime istituzionale, per tipologie e volumi non inferiori a quelli richiesti:

- sia compatibile con il rispetto della normativa di cui alla L n.161/2014 in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro del personale della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale;

- non pregiudichi e non interferisca con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti a livello regionale ed a livello aziendale (liste d'attesa);

- sia coerente con la regolamentazione aziendale vigente e con le Linee Guida regionali in materia, da ultimo approvate con DGR n.XI/3540/2020;

- non abbiano riscontrato situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d'interesse con le preminenti esigenze di servizio;

PRECISATO che:

- è cura dei professionisti incaricati dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito del rapporto convenzionale di cui trattasi assumere l'impegno a garantire il rispetto della disciplina di settore, senza pregiudizio alcuno per l'interesse aziendale, astenendosi dall'erogare prestazioni diverse da quelle autorizzate, per natura, volume e articolazione temporale, consapevoli che in caso di violazione non si provvederà alla liquidazione della somma e, se del caso, all'attivazione delle misure, anche disciplinari, previste dalla normativa vigente;

- è cura dei Direttori/Responsabili interessati:

- vigilare sul rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, con particolare attenzione al fatto che il singolo professionista rispetti il limite per cui l'orario destinato all'ALPI non ecceda quello reso in regime istituzionale;

- vigilare sul perseguimento degli obiettivi di contenimento delle liste di attesa e perseguendone l'obiettivo di progressivo allineamento;

- assicurare i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda che mantengono carattere prioritario e preponderante, garantendo l'assenza di contrasto con le finalità e gli obiettivi della UO anche ai sensi dell'art.4, co.2, DL n.73/2024;

- la Direzione Medica di Presidio e la Direzione Sanitaria/Sociosanitaria hanno espresso il loro parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Direzione Strategica ritiene lo svolgimento di attività con-



sulenziale a favore di strutture sanitarie private non accreditate, nel rispetto della vigente normativa e del carattere prioritario delle funzioni istituzionali affidate agli enti del servizio sanitario regionale, un'importante strumento collaborativo finalizzato all'ampliamento dei servizi erogati a favore del cittadino ed, allo stesso tempo, di valorizzazione delle professionalità di cui l'ASST dispone;

VALUTATA la particolare condizione dell'ASST della Valcamonica, con specifico riguardo alla circostanza relativa al fatto per cui nel territorio di propria competenza e limitrofo non vi sono, oltre al Presidio ospedaliero ed al Polo territoriale, altre strutture sanitarie accreditate di ricovero e cura, persistendo esclusivamente limitate strutture accreditate che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio, medicina sportiva e psichiatria (semi residenziale e residenziale);

RAMMENTATO che:

- le prestazioni oggetto della convenzione oggetto del presente provvedimento sono qualificabili come attività di consulenza, nei termini disciplinati ex art.89 "Altre attività a pagamento" del CCNL Area Sanità stipulato il 23.1.2024;

- le attività dovranno essere prestate al di fuori del normale orario di lavoro, stante la natura accessoria delle stesse rispetto a quelle istituzionalmente dovute, che mantengono carattere prioritario e preponderante;

- il rapporto tra quest'ASST e la Struttura risulta formalizzato mediante la stipula di apposito e specifico atto convenzionale, nell'allegato schema di testo;

- le somme dovute dalle strutture per le prestazioni erogate dai professionisti dell'ASST vengono versate, previa emissione di regolare documento fiscale, direttamente a quest'Azienda, che provvede al successivo accredito a favore del dipendente interessato dello spettante compenso professionale, nella misura definita dalla regolamentazione aziendale vigente in materia ad opera dei competenti Uffici;

- le somme dovute dalle strutture per le prestazioni erogate dai professionisti dell'ASST vengono versate, previa emissione di regolare documento fiscale, direttamente a quest'Azienda, che provvede al successivo accredito a favore del dipendente interessato dello spettante compenso professionale, nella misura definita dalla regolamentazione aziendale vigente in materia ad opera dei competenti Uffici;

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare la L. 30.2.1991 n.412, il D.Lgs. 30.12.1992 n.502, il DPCM del 27.3.2000, l'art.53 del D.Lgs 30.3.2001 n.165, il CCNL dell'Area Sanità sottoscritto in data 23.1.2024, la LR n.33/2009 e la LR n.23/2015;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art.89 co.1 lett. c) CCNL Area Sanità del 23.1.2024 che prevede l'esercizio dell'attività libero professionale possa avvenire al di fuori dell'impegno di servizio e si possa svolgere mediante la "partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";

- l'art.88, co.3 che recita "l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda o Ente e che lo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni";

- l'art.88, co.5 che precisa che "A tal fine, l'Azienda o Ente negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo

appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito”;

- la DGR n.XI/3540/2020 recante “Approvazione linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL”;

- la regolamentazione aziendale in materia, da ultimo rinnovata con decreto n.47/2025 ad oggetto “Approvazione del regolamento concernente la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, delle attività di consulenza e consulto”, che disciplinata, tra gli altri, misure e modalità di riparto dei compensi;

DATO ATTO che, in accoglimento dell'istanza formulata dalla Struttura, risulta necessario procedere alla formalizzazione di specifico accordo, attraverso la stipula di apposito rapporto convenzionale;

PRECISATO che:

- il dedicato testo convenzionale disciplina le reciproche obbligazioni scaturenti dal rapporto, mentre il novero delle prestazioni da erogarsi in regime convenzionale, il volume delle stesse e le relative modalità d'erogazione, tempi, corrispettivi ed i professionisti incaricati saranno oggetto di specifico accordo, da formalizzarsi con scambio di lettere ritualmente sottoscritte dal Direttore Generale o Suo delegato, previo parere del Direttore di afferenza;

- ogni modifica e/o integrazione relativa ai profili sopracitati dovrà essere formalmente richiesta dalla Struttura convenzionata in occasione delle previste finestre temporali e preventivamente autorizzata da quest'ASST, mediante l'adozione di nuovo accordo avente le medesime forme di cui al punto precedente;

RITENUTO, per quanto in premessa, di proporre la stipula, per il periodo 1.7.2025 - 30.6.2028 di specifico rapporto convenzionale con il “Poliambulatorio Zanotti Angelo”, struttura sanitaria privata autorizzata non accreditata, per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di consulenza da parte di personale dipendente di quest'ASST, mediante la sottoscrizione del testo allegato;

CONSTATATO i ricavi e gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento per l'intero triennio di vigenza della convenzione in oggetto saranno oggetto di specifico impegno di spesa onnicomprensivo da adottarsi ad opera dei competenti Uffici;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile incaricato della SC “Affari Generali e Legali”;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di stipulare, per il periodo 1.7.2025 - 30.6.2028 specifico rapporto convenzionale con il “Poliambulatorio Zanotti Angelo”, struttura sanitaria privata autorizzata non accreditata, per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di consulenza da parte di personale dipendente di quest'ASST, mediante la sottoscrizione del testo allegato al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che i ricavi e gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento per l'intero triennio di vigenza della convenzione in oggetto saranno oggetto di suc-



cessivo e specifico impegno di spesa onnicomprensivo da adottarsi ad opera dei competenti Uffici;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

4 - di confermare che i Professionisti sanitari chiamati ad erogare le prestazioni, i Dirigenti Responsabili dell'UO di appartenenza e i Direttori di Dipartimento sono tenuti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla regolamentazione aziendale (da ultimo decreto n.47/2025), al puntuale rispetto, al monitoraggio e alla vigilanza sull'erogazione delle prestazioni in regime convenzionale, nonché all'adozione delle misure correttive che si rendessero necessarie, comprensive, ai sensi dell'art.4, co.2, DL n.73/2024, dell'eventuale sospensione dello svolgimento dell'attività libero professionale;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: STIPULA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL "POLIAMBULATORIO ZANOTTI ANGELO" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-SPECIALISTICHE IN REGIME DI CONSULENZA.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 18/06/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MAZZUCHELLI PAOLO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 19/06/2025

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CERESETTI GABRIELE**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE****DI PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE**

Tra

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica, con sede legale in Breno (BS), Via Nissolina n.2, C.F. e P.I. 03775830981, nella persona del Direttore Generale, Dott. Corrado Scolari (di seguito denominata "ASST" o "Azienda")

e

Poliambulatorio Zanotti Angelo, con sede legale in Parre (BG), Via alla Chiesa n.3, C.F. ZNTNGL67D29D952T e P.IVA 02974160166, struttura sanitaria privata non accreditata in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi della vigente materia, in persona del legale rappresentante Sig. Zanotti Angelo (di seguito denominata "Società")

PREMESSO CHE

- la Società ha formalizzato specifica istanza in ordine alla disponibilità di ASST alla stipula d'idoneo rapporto convenzionale per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche;

- la Società ha attestato la natura del proprio assetto organizzativo e funzionale, quale struttura sanitaria non accreditata, in possesso di autorizzazione sanitaria, idonea all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione in coerenza con la disciplina di settore, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale accreditamento con il SSR o la perdita dell'autorizzazione sanitaria;

- la disciplina di settore prevede specifici limiti all'esercizio dell'attività libero professionale (tra cui è ricompresa quella di consulenza);



- l'art.89 co.1 lett. c) CCNL Area Sanità del 23.1.2024 prevede l'esercizio dell'attività libero professionale possa avvenire al di fuori dell'impegno di servizio e si possa svolgere mediante la "partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";

- l'art.88, co.3 recita "l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda o Ente e che lo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni";

- l'art.88, co.5 recitante "A tal fine, l'Azienda o Ente negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito";

- specifiche indicazioni allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate nelle linee guida in materia di attività libera

professionali intramuraria ex D.G.R. n.XI/3540 del 07/09/2020;

- a livello aziendale la disciplina concernente l'attività libero professionale intramuraria è disciplinata in specifico regolamento adottato da ultimo con decreto del Direttore Generale n.47/2025;

- la vigente normativa in materia di attività aziendale a pagamento prescrive la stipula di idonea convenzione per le consulenze rese da dipendenti delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali in strutture di altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, dettandone le modalità di disciplina;

- ASST ha raccolto la disponibilità del proprio personale dirigente dipendente in regime contrattuale di esclusività;

- in ogni caso l'attività libero-professionale in oggetto non configura un diverso rapporto di lavoro subordinato da parte dei dipendenti dell'ASST;

- ASST ha appurato che l'erogazione delle prestazioni richieste non impedisce il mantenimento del proprio livello quali-quantitativo di competitività, restando garantito il soddisfacimento prioritario delle esigenze del SSR, posto che le medesime saranno svolte fuori dall'orario di servizio da parte del personale incaricato, senza compromettere la corretta funzionalità delle UU.OO. interessate garantendo, in ogni caso gli accessi presso le strutture convenzionate avverranno di norma in orario pomeridiano (dalle 16:00 in avanti) e il sabato;

- la stessa erogazione di prestazioni non compromette all'interno dell'U.O. interessata un'organizzazione del lavoro rispettosa delle disposizioni del CCNL e delle vigente normativa, anche con particolare riferimento al D.Lgs. n.66/2003 e ss.mm.ii., così come dichiarato dal Direttore della UO



medesima e pertanto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Prestazioni

ASST si impegna a garantire alla Società istante l'erogazione delle prestazioni medico specialistiche richieste attraverso l'opera professionale di proprio personale di qualifica dirigenziale.

Il nominativo del dirigente incaricato, l'articolazione oraria di erogazione, la tipologia di prestazioni, il relativo volume massimo ed i corrispettivi da riconoscere all'ASST sono definiti dall'Azienda stessa e comunicati con successivo accordo, da formalizzarsi con scambio di corrispondenza, ritualmente sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle parti o Loro delegati.

Ogni modifica e/o integrazione relativa ai profili sopracitati può essere richiesta solamente in occasione delle previste "finestre" temporali e deve essere specificamente autorizzata da quest'ASST, mediante la stipula di un nuovo accordo avente le medesime forme del precedente. Rimane salva la facoltà per l'ASST di sostituire il professionista incaricato dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'equipe interessata. Le prestazioni di consulenza, costituendo forma contrattualmente prevista di attività libero-professionale, seguono la regolamentazione aziendale di quest'ultima.

Art. 2 – Personale incaricato

Le prestazioni sono erogate da personale dirigente dipendente afferente alle UU.OO. interessate, al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, compatibilmente con le esigenze di servizio che mantengono carattere prioritario e preponderante, ed esclusivamente nei giorni e negli orari

autorizzati all'interno dello specifico provvedimento aziendale. Si precisa che le prestazioni consulenziali dovranno essere svolte nei giorni ed orari concordati, nel limite giornaliero numerico massimo precisato e nel limite massimo di n.280 ore nel corso di ogni anno solare per ciascun dipendente, anche sommando l'attività svolta presso altre strutture, come previsto e stabilito dalla Relazione gruppo approfondimento A.L.P.I. – Dir. Gen. Welfare, prot. G1.2022.42440 del 19/10/2022;

La violazione di dette prescrizioni comporta per il professionista il mancato riconoscimento delle spettanze dovute e l'attivazione delle procedure di accertamento delle diverse responsabilità configurabili, per la Società la sospensione degli effetti di cui alla presente convenzione e, in caso di gravi e/o reiterate violazioni di sorta, la risoluzione con effetto immediato della stessa.

Solo in via residuale e per fronteggiare situazioni di urgenza e/o per ragioni organizzative legate ad impedimenti del dirigente interessato, si potrà chiedere una deroga straordinaria per modificare giorno/ora previa richiesta da inoltrare all'indirizzo mail: diramm@asst-valcamonica.it al fine di procedere alla relativa autorizzazione. Detta richiesta dovrà essere fatta preventivamente, almeno con 3 giorni di preavviso rispetto alla data di erogazione della prestazione, con la precisazione che la deroga si intende concessa solo a seguito di formale assenso della ASST. La violazione di dette prescrizioni comporta per il professionista il mancato riconoscimento delle spettanze dovute e l'attivazione delle procedure di accertamento delle diverse responsabilità configurabili.

Durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione i



dipendenti sono a tutti gli effetti da considerarsi per l'ASST fuori servizio, anche ai fini assicurativi per rischi di infortunio, compreso il rischio "in itinere".

Il personale interessato svolge la propria attività presso gli spazi messi a disposizione dalla Società richiedente ed avvalendosi esclusivamente di strumentazione della medesima, senza mai utilizzare attrezzature e/o dispositivi di proprietà dell'ASST.

Art. 3 – Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non sono erogate in regime di SSN escludendosi pertanto la possibilità per il personale coinvolto dell'utilizzo del ricettario per eventuali prescrizioni e/o loghi e simboli della scrivente ASST e del SSN.

La società manifesta fin d'ora la piena ed incondizionata disponibilità ad adottare tutte le misure organizzative e gestionali che si renderessero necessarie per garantire il rispetto delle norme di legge, regolamenti e contrattuali.

La Società dichiara di essere assicurata contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi con idoneo massimale, impegnandosi a esibire la relativa polizza a semplice richiesta dell'ASST.

Posto che la responsabilità civile derivante dall'attività svolta resta in capo alla Società, è convenuto tra le parti che, in caso di richiesta di risarcimento avente ad oggetto le conseguenze dell'attività disciplinata dalla presente convenzione, la Società denunci il sinistro alla propria compagnia assicurativa, dandone comunicazione all'ASST ed al professionista interessato.

Art. 4 – Corrispettivo delle prestazioni

La Società s’impegna a trasmettere mensilmente, entro e non oltre il 5[^] giorno lavorativo del mese successivo a quello di erogazione, all’Ufficio Convenzioni e Libera Professione dell’ASST all’indirizzo mail protocollo@pec.asst-valcamonica.it, esaustiva rendicontazione delle prestazioni erogate (utilizzando i prospetti all’uopo predisposti – uno per ciascun dirigente convenzionato), riportante firma del professionista interessato, data della prestazione, fascia oraria di effettuazione e prestando particolare attenzione alla corretta e completa indicazione dei soggetti beneficiari/intestatari della prestazione sanitaria erogata nell’ambito della presente convenzione; ciò unitamente ad idoneo riepilogo delle prestazioni erogate.

L’invio così definito potrà essere affiancato o sostituito da una modalità rendicontativa alternativa tramite strumentazione informatica all’uopo predisposta da ASST.

La rendicontazione deve avvenire da parte della società giornalmente e non dovrà avvenire in nessun caso cumulativamente o per blocchi.

La Società deve garantire la tracciabilità tecnico-sanitaria delle prestazioni rese, attraverso l’utilizzo di un sistema di archiviazione informatica (server o altra modalità di recovery), da rendere disponibile in caso di contenzioso o altre richieste dell’Autorità Giudiziaria.

La società deve garantire, a semplice richiesta della ASST, la trasmissione di un elenco dettagliato delle prenotazioni raccolte dalla società stessa.

Sulla scorta dei dati contenuti nel predetto prospetto l’Azienda provvede ad emettere specifico documento fiscale che la Società s’impegna a liquidare

tassativamente entro e non oltre 30 giorni dall'emissione dello stesso; i pagamenti effettuati oltre detto termine danno luogo all'applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso legale o, in caso di reiterazione di detto comportamento o di mancato pagamento entro il 90^o giorno dall'emissione della fattura, alla risoluzione della presente convenzione.

Art. 5 – Obblighi in capo alla Società

In osservanza alle disposizioni di legge e regolamentari aziendali è fatto divieto assoluto per la struttura e/o terzi che accedono alla stessa di dare e/o promettere somme di denaro o altre utilità ai professionisti in ragione dell'attività convenzionale in essere o per altro scopo.

E' altresì fatto divieto alla struttura di effettuare qualsiasi forma di pubblicità dell'attività svolta nell'ambito della quale si richiami ASST e il SSN. E' fatta salva la possibilità di dar conto sui propri siti dell'esistenza del rapporto convenzionale, dei nominativi e della qualifica specifica di ogni singolo professionista.

E' espressamente fatto divieto da parte delle strutture erogare prestazioni diverse e differenti rispetto a quelle autorizzate, precisando che in ogni caso solo la struttura risponderà dell'erogazione delle prestazioni sanitarie erogate.

Art. 6 – Tutela dei lavoratori

In osservanza alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la Società provvede ad informare il personale incaricato sui rischi generali per la salute e sicurezza dei lavoratori all'interno delle proprie strutture, illustrare le misure di

prevenzione e protezione da rispettare, fornire un estratto del piano di emergenza/evacuazione e di primo soccorso delle strutture. La Società si impegna altresì a fornire tutti i necessari dispositivi di protezione individuale richiesti dall'attività svolta.

Art. 7 – Durata e decadenza di diritto

Il rapporto negoziale decorre dalla data del 1.7.2025 ed esaurisce i propri effetti alla data del 30.6.2028, con facoltà bilaterale di recesso in ogni momento con preavviso di almeno 30 giorni.

È prevista la decadenza di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive; il rapporto è altresì risolto di diritto qualora la Società perdesse l'autorizzazione sanitaria ovvero ottenesse l'accreditamento con il SSR, eventualità che la Società s'impegna a comunicare tempestivamente.

Ad ASST è riservata la facoltà di risoluzione del rapporto con effetto immediato e senza necessità di preavviso nei casi già espressi agli artt.2 e 4 del presente testo.

Il Legale Rappresentante della Società, sottoscrivendo la presente convenzione, dichiara ex art.47 DPR n.445/2000 che l'attività svolta presso le proprie strutture è conforme all'attività sanitaria autorizzata e non pone in essere situazioni di conflitto d'interesse, reale o potenziale, con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST da ogni responsabilità al riguardo.

Il legale Rappresentante dichiara inoltre che non sussistono in Suo capo cause ostative alla capacità di contrattare con la PA, o situazioni comunque denominate atte ad impedire o limitare la capacità di conclusione

dell'accordo.

La Società si impegna a comunicare senza indugio la sussistenza o il sopravvenire di qualsiasi condizione o circostanza, di fatto o di diritto, in capo alla Società, al suo Legale Rappresentante, ai suoi procuratori o delegati che, sulla base della vigente normativa, comporti a qualsiasi titolo l'impossibilità di proseguire il rapporto convenzionale con l'ASST.

Le parti concordano che il rapporto convenzionale venga sospeso senza oneri per le parti e senza preavviso qualora l'ASST non sia in grado di erogare le prestazioni richieste in ragione dell'indisponibilità del Dirigente incaricato e la contestuale impossibilità di designazione di sostituto per contingenti ragioni organizzative.

Similmente può essere immediatamente sospeso qualora non siano rispettati i presupposti relativi all'erogazione delle prestazioni nell'ambito del SSN e/o in ambito aziendale.

Art. 8 – Tutela della riservatezza

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti esprimono reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della stessa, nei termini e per le finalità di cui al presente atto, ai sensi della disciplina vigente.

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione saranno trattati reciprocamente in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione alla convenzione stessa; il trattamento degli stessi da parte di ASST avviene esclusivamente allo scopo di svolgere attività di verifica e controllo delle prestazioni erogate nell'ambito del rapporto consulenziale tra le parti.

Le parti convengono che, in relazione ai dati personali e particolari di cui l'ASST verrà necessariamente a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, le stesse dovranno ricevere dal Titolare del trattamento, una nomina a Responsabile come previsto dall'articolo 28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR n.679/2016).

Art. 9 – Codice etico e misure preventive della corruzione

L'ASST ha adottato un proprio Codice di Comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, consultabili sul sito aziendale (www.asst-valcamonica.it), impegnando i propri dipendenti al rispetto dei medesimi atti, e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare potenziali conflitti di interesse e, ove insorgessero, ad informarne i competenti livelli superiori aziendali.

La Società dichiara di aver preso visione e, conseguentemente, di conoscere il Codice di Comportamento ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ASST della Valcamonica.

Art. 10 - Foro competente

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta per la risoluzione in via esclusiva al foro di Brescia.

Art. 11 – Registrazione e imposta di bollo

Viene convenuto tra le parti che la presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 DPR n.131 del 6.4.1986, con spese a carico del richiedente; la stessa è altresì soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art.2 D.P.R. n.642/1972 – Allegato A –

Tariffa parte I, il cui pagamento è posto in capo alla Società.

Letto, firmato e sottoscritto.

Breno, li 23.6.2025

Per ASST Valcamonica

Per la Struttura

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 1, 3, 4, 6, 9.

Per ASST Valcamonica

Per la Struttura

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante